

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 237/67/2011

FATTO E DIRITTO

E' appellata dalla società "MONDIAL S.P.A.", con sede in Porto Mantovano (MN), in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con il patrocinio dei due difensori tecnici indicati in epigrafe, la sentenza n. 112/2/09, pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Mantova - Sez. 2^a - il 20 ottobre 2009, depositata il 29 successivo, con la quale era stato rigettato il ricorso di detta società avverso l'avviso di accertamento n. R2J030200462, - emesso nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Mantova, per imposte IRPEG, IVA ed IRAP, con le conseguenti sanzioni, relative all'anno 2003, - nella parte concernente il recupero a tassazione di Euro 200.000,00 per il mancato riconoscimento della deducibilità di tale somma a titolo di trattamento di fine mandato spettante ai componenti del consiglio d'amministrazione della società ricorrente.

La vertenza è sorta in ordine alla certezza e determinabilità dei criteri di accantonamento dell'indennità di fine mandato con riferimento agli articoli 105, comma 4, (già art. 70, comma 3) e 17, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e successive modifiche ed integrazioni. La Commissione Provinciale Tributaria adita aveva rigettato il ricorso rilevando che la società suddetta aveva "inventato" un accantonamento deducibile fiscalmente che è estraneo al diritto italiano, accantonamento che, non essendo stato effettivamente erogato nel 2005 (anno di cessazione dalla carica degli amministratori) ha integrato una evidente elusione d'imposta.

Con il proposto appello, corposo ed articolato, che qui si sintetizza, la società contribuente, eccepisce l'assoluta nullità della sentenza gravata per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione asserendola completamente priva dell'esposizione delle ragioni e dei criteri seguiti dai giudici per suffragare il loro convincimento. Si sofferma ampiamente sulla affermata illegittimità della rettifica relativa all'accantonamento del trattamento di fine mandato evidenziando che il summenzionato art. 105, c.4, del T.U.I.R., con il rinvio ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, riconosce a favore dell'impresa la deducibilità del compenso differito secondo il principio di competenza, mentre il compenso ordinario deve essere dedotto, ai sensi dell'art. 95, c. 5, del T.U.I.R., per cassa. Con riferimento alla non condivisa affermazione di controparte, secondo cui la "ratio" dell'art. 17, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. sarebbe quella di stabilire con certezza, prima dell'inizio della collaborazione, la somma che verrà erogata alla fine della stessa, rileva che, nella specie, la società ha deliberato, con atto avente data certa nel 14 maggio 2003, di riconoscere a ciascuno degli amministratori il diritto di percepire, al termine del mandato, un'indennità di fine rapporto rinviando ad una successiva seduta la determinazione della somma da accantonare. Fa presente che, dopo l'accettazione della carica da parte degli amministratori, avvenuta il 19 maggio 2003, l'Assemblea ordinaria della società, con delibera del 20 giugno 2003, ha quantificato l'indennità di fine mandato, specificando le quote di T.F.R. da ripartire a ciascuno degli amministratori; sicchè sostiene che, con fattispecie a formazione progressiva, si sia perfezionato un "iter" che deve retroagire alla data del 14 maggio 2003, anteriore alla accettazione della carica da parte degli amministratori; adduce l'irrelevanza, ai fini dell'applicabilità dell'art. 105 del T.U.I.R., della mancata corresponsione agli amministratori degli accantonamenti a T.F.M. in quanto tale norma stabilirebbe il criterio della maturazione senza porre limiti in ordine alla materiale percezione ("gli accantonamenti... sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio"); di conseguenza, ad avviso dell'appellante, il fatto che il pagamento della somma, posta in accantonamento nel corso del 2003, non sia stato effettuato, non incide in alcun modo sulla possibilità per il creditore di richiederlo successivamente, entro il relativo termine prescrizione. Censura la sentenza impugnata anche per non aver

riconosciuto l'applicabilità, nella specie, dell'esimente di cui agli artt. 10, comma 3, della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) e 6, commi 2 e 5-bis, del D.Leg.vo n. 472/1997; sia perchè il comportamento del contribuente sarebbe stato legittimo sia perchè, in ogni caso, l'accantonamento è avvenuto nel 2003 non violando il principio della competenza.

Chiede, in forza delle suddette considerazioni, la riforma della sentenza di primo grado e, per l'effetto, l'annullamento dell'avviso d'accertamento "de quo"; con vittoria di spese; competenze e onorari. Si costituisce in giudizio l'Ufficio (ora Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Mantova - Ufficio Controlli), il quale contesta in fatto ed in diritto la tesi della contribuente e chiede il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza gravata e la condanna dell'appellante alle spese del presente giudizio. In data 10 febbraio 2011 la società appellante deposita memoria illustrativa con la quale, "in primis" rileva l'acquiescenza- prestata dall'Agenzia delle Entrate al motivo della nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, richiamando il principio della così detta "non contestazione"; inoltre insiste sulla certezza e determinabilità dei criteri di accantonamento del T.F.M., riproponendo l'iter deliberativo dell'indennità in argomento e censurando l'affermazione di controparte circa l'illegittimità della deliberazione del "quantum" del l'accantonamento successivamente ad una precedente delibera di riconoscimento del diritto a tale accantonamento, in quanto la seconda delibera è stata comunque presa nello stesso esercizio. Insiste nelle conclusioni già rassegnate.

Si procede, quindi, alla trattazione della controversia nell'udienza pubblica del 16 maggio 2011, con la presenza dei difensori dei contribuenti e del rappresentante dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 34 - comma 1 - del D.Leg.vo n.546/1992. Detti difensori si riportano ai rispettivi atti già depositati. Indi, celebratasi la discussione, il Collegio, riunitosi in camera di consiglio, perviene alla decisione.

L'appello della società contribuente non merita accoglimento.

Occorre, in primo luogo, rigettare l'eccezione di nullità della sentenza impugnata in quanto, seppur sinteticamente, la stessa è sufficientemente motivata. Deve, quindi, sottolinearsi che il ripetuto art. 17, comma 1, del T.U.I.R., evidenzia che il diritto all'indennità di cui trattasi deve risultare da atto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto e che, nella specie, essendo avvenuta la determinazione dell'ammontare dei compensi solamente in data 20 giugno 2003, mentre l'accettazione delle cariche era già avvenuta il 19 maggio 2003, la prevista condizione di tale comma 1 non si è verificata. Invero, come correttamente ha osservato l'Ufficio, ammettere la diversa interpretazione prospettata dalla contribuente, significherebbe consentire politiche di bilancio volte a ridurre elusivamente gli imponibili fiscali, ponendosi in contrasto non solo con le norme che presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, ma soprattutto alle norme sulla redazione dei bilanci destinati a pubblicazione.

Inoltre la mancata corresponsione delle somme accantonate non può non avere rilevanza fiscale, non potendosi consentire che il beneficio provvisoriamente concesso dall'art. 105, c.4, del T.U.I.R., possa divertire strumento di elusione d'imposta rimettendo la riscossione di tali accantonamenti a decisioni "ad libitum", senza termini, dei componenti dei consigli d'amministrazione.

Per quanto concerne la richiesta di disapplicazione delle sanzioni, ritiene il Collegio che, nella specie, non sussista una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia difficoltoso, ma una semplice controvertibilità di valutazioni giuridiche dei presupposti dell'obbligazione tributaria, in base alla quale deve escludersi l'applicazione dell'esimente di cui agli artt. 10, c.3, della legge n. 212/2000 e 6, commi 2 e 5-bis del D.Leg.vo n.

472/1997 (cfr. Cass.ne, Sez. Trib., sentenza n. 24129/2006). Le spese giudiziali sono liquidate come in dispositivo in base alla soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione 67^a, staccata di Brescia, conferma la decisione di primo grado. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 1000,00 oltre il 12,50% forfettario.